

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 222

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA REGIONALE DI TRASFERIMENTO DI FARMACIE SOPRANNUMERARIE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2-BIS, DELLA L. 475/1968.

L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Assistenza Farmaceutica Convenzionata" della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, così come confermata dal Dirigente della stessa Sezione, riferisce quanto segue.

Visto:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii..

Premesso che:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n. 244/2016, apporta modificazioni alla L. 2 aprile 1968, n. 475 al fine di potenziare il servizio farmaceutico;
- l'art 2, comma 2, della L. 475/1968 e ss.mm.ii. dispone che la pianta organica delle sedi farmaceutiche sia sottoposta a revisione biennale entro il mese di dicembre di ogni anno pari a cura dell'amministrazione comunale, al fine di adattarla alle eventuali variazioni, sia quantitative sia distributive, della popolazione attraverso l'applicazione di criteri demografici, topografici, urbanistici e del decentramento;
- la L. 475/1968 (art. 2, comma 2 bis, aggiunto dall'art. 1 comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124) prevede la possibilità per i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni della regione con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, di essere autorizzati al trasferimento in una sede farmaceutica disponibile per il privato esercizio in altro comune della regione.
- In particolare:
 - ✓ l'art. 1, commi 2 e 3 della L. 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il servizio farmaceutico", dispone che il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che qualora la popolazione sia superiore al 50 per cento di detto parametro sia consentito aprire una ulteriore farmacia;
 - ✓ l'art. 2, comma 2-bis della medesima L. 2 aprile 1968, n. 475 stabilisce che «... fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi

farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 362/1991 e ss.mm.ii., *"...Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno disparti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano...";*
- ai sensi dell'art. 48, comma 29, del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, *"...salvo diversa disciplina regionale...il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni...";*
- la Legge Regionale n. 10 del 11/04/2013 recante *"Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio"*, regola i termini di apertura delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, stabilendo che *"...Le sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, devono aprire al pubblico entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica ...di assegnazione della sede medesima, a pena di decadenza dell'assegnazione...";*

Rilevato che:

- la normativa statale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante l'attivazione di una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull'intero territorio regionale, attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:
 - a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, che evidenzia, tra l'altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio;
 - b) la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"*, che consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);
 - c) la procedura di concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, da avviare successivamente al perfezionamento del *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"*, nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, *"Concorso ordinario"*;
- l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 consente il trasferimento al titolare di farmacia.

Considerato che:

- ai fini dell'ordinato e consequenziale svolgimento dei procedimenti sopra esposti, è necessario:
 - adottare disposizioni finalizzate all'espletamento della procedura di *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"*;

- stabilire, per le finalità di cui sopra, che l'individuazione dei Comuni della Regione Puglia con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, sia approvata con atto dirigenziale della competente struttura tecnica del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia, sulla base della rilevazione dei dati effettuata per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali;
- stabilire criteri e modalità per l'espletamento della procedura di *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"*:
 - a) omogenei a quelli che regolano la procedura di *Concorso Ordinario*, in modo da preservare la coerenza del complesso sistema sopra descritto;
 - b) che tengano in considerazione, ai fini del trasferimento, l'anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e che la stessa sia ubicata in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;
 - c) che consentano il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;
- stabilire criteri e modalità finalizzati a garantire che le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio debbano *"transitare"* per la procedura di *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"* per un tempo circoscritto, in modo da poter poi diventare oggetto del *Concorso ordinario*;
- stabilire che la procedura di *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"* sia attuata a cadenza biennale, negli anni dispari, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;
 - b) non risulti disponibile alcuna graduatoria regionale in corso di validità per l'assegnazione di sedi farmaceutiche approvata a seguito di concorso regionale per assegnazione di sedi farmaceutiche. In caso di eventuale disponibilità di graduatoria di concorso in corso di validità, la procedura di *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"* dovrà essere espletata solo a seguito della scadenza della stessa, includendo tra le sedi disponibili per il trasferimento, oltre a quelle di cui alla precedente lett. a), anche le sedi non assegnate ovvero per le quali è stata revocata l'assegnazione nell'ambito del concorso.
- stabilire, in coerenza al termine perentorio previsto dall'art. 1 della L.R. n. 10/2013 per l'apertura delle farmacie assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, che anche il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di *"Trasferimento farmacie soprannumerarie"* debba aprire la farmacia nel medesimo termine perentorio di sei mesi dall'assegnazione.

Valutato che:

- in applicazione di quanto sopra esposto, la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia, al fine di dare corretta attuazione alla sopra citata normativa statale di cui all'art. 2, comma 2-bis della L. 2 aprile 1968, n. 475, ha provveduto ad elaborare il documento tecnico di cui all'Allegato A recante *"Criteri e modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per*

decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968)”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- il documento tecnico di cui sopra prevede, tra l’altro, che ai fini dell’espletamento della procedura di trasferimento di cui al presente provvedimento, la Regione provveda a nominare i componenti di apposita commissione esaminatrice, che dovrà essere composta come di seguito:
 - a) Presidente: Dirigente pro tempore della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia;
 - b) N. 1 componente in rappresentanza ASL: da individuarsi tra i Direttori di struttura complessa farmaceutica territoriale in servizio presso le ASL provinciali della Regione Puglia;
 - c) N. 1 componente in rappresentanza degli Ordini Professionali dei Farmacisti: da individuarsi a cura della Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia.

- il suddetto documento tecnico prevede, altresì, che ai componenti della Commissione Esaminatrice non sia dovuto alcun compenso e che le eventuali spese di viaggio per la partecipazione alle attività della stessa siano a carico delle strutture di appartenenza.

Dato atto che:

- dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- emanare disposizioni finalizzate a dare attuazione alla richiamata normativa statale di cui all’art. 2, comma 2-bis della L. 2 aprile 1968, n. 475.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 e ss.mm.ii., la presente deliberazione non rientra tra le tipologie di atti da sottoporre alla procedura di *“Valutazione di impatto di genere”*.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E DELLA L.R. n. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. Di **approvare** tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **approvare** il documento tecnico di cui all'Allegato A recante *“Criteri e modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968)”*, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di **stabilire** che l'individuazione dei Comuni della Regione Puglia con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, sia approvata con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia, sulla base della rilevazione dei dati effettuata per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali.
4. Di **stabilire** che la procedura di *“Trasferimento farmacie soprannumerarie”* sia attuata a cadenza biennale, negli anni dispari, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;
 - b) non risulti disponibile alcuna graduatoria regionale in corso di validità per l'assegnazione di sedi farmaceutiche approvata a seguito di concorso regionale per assegnazione di sedi farmaceutiche. In caso di eventuale disponibilità di graduatoria di concorso in corso di validità, la procedura di *“Trasferimento farmacie soprannumerarie”* dovrà essere espletata solo a seguito della scadenza della stessa, includendo tra le sedi disponibili per il trasferimento, oltre a quelle di cui al precedente punto 1), anche le sedi non assegnate ovvero per le quali è stata revocata l'assegnazione nell'ambito del concorso.
5. Di **stabilire**, in coerenza al termine perentorio previsto dall'art. 1 della L.R. n. 10/2013 per l'apertura delle farmacie assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, che anche il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di *“Trasferimento farmacie soprannumerarie”* debba aprire la farmacia nel medesimo termine perentorio di sei mesi dall'assegnazione.
6. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere all'espletamento della procedura di *“Trasferimento farmacie soprannumerarie”*, secondo criteri e modalità attuative stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento;
7. Di **prendere atto** che il documento tecnico di cui all'Allegato A, prevede tra l'altro, che ai fini dell'espletamento della procedura di trasferimento oggetto del presente provvedimento, la Regione provveda a nominare i componenti di apposita commissione esaminatrice, che dovrà essere composta come di seguito:
 - a) Presidente: Dirigente pro tempore della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia.
 - b) N. 1 componente in rappresentanza ASL: da individuarsi tra i Direttori di struttura complessa farmaceutica territoriale in servizio presso le ASL provinciali della Regione Puglia.
 - c) N. 1 componente in rappresentanza degli Ordini Professionali dei Farmacisti: da individuarsi a cura della Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia.
8. Di **dare atto** che ai componenti della Commissione Esaminatrice di cui al precedente punto non è dovuto alcun compenso e le eventuali spese di viaggio per la partecipazione alle attività della stessa sono a carico delle strutture di appartenenza.
9. Di **dare atto** che ai sensi di quanto stabilito dal Titolo III, art.12, comma1, lett.b), delle *“Linee di indirizzo per la nomina di rappresentanti della Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato,*

nonché in gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali” approvate con D.G.R. 24/2017, ai fini della Nomina di componenti di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, comitati, commissioni e altri organismi collegiali con funzioni tecniche, consultive o amministrative è previsto che “...nel caso si tratti invece di organismi interni alla Regione, la designazione e la nomina sono di competenza della Giunta regionale, che può, con deliberazione, demandare tale attività al responsabile della struttura amministrativa apicale competente per materia...”.

10. Di **dare mandato**, conformemente alle previsioni della citata D.G.R. 24/2017, alla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di provvedere con propri atti alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente punto 7).
11. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere alle ulteriori azioni conseguenti all’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la notifica dello stesso alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma/Assofarm), agli Ordini professionali dei farmacisti, all’ANCI (e per il tramite ai Comuni della Regione Puglia) e alle ASL provinciali.
12. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELLA SEZIONE “FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
Natalino Claudio Patanè

IL FUNZIONARIO P.O. DELLA SEZIONE “FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
Paolo Stella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”: Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ E BENESSERE ANIMALE: Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità e Benessere Animale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di **approvare** tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di **approvare** il documento tecnico di cui all'Allegato A recante "*Criteria e modalità per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968)*", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di **stabilire** che l'individuazione dei Comuni della Regione Puglia con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, sia approvata con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia, sulla base della rilevazione dei dati effettuata per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali.
4. Di **stabilire** che la procedura di "*Trasferimento farmacie soprannumerarie*" sia attuata a cadenza biennale, negli anni dispari, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;
 - b) non risulti disponibile alcuna graduatoria regionale in corso di validità per l'assegnazione di sedi farmaceutiche approvata a seguito di concorso regionale per assegnazione di sedi farmaceutiche. In caso di eventuale disponibilità di graduatoria di concorso in corso di validità, la procedura di "*Trasferimento farmacie soprannumerarie*" dovrà essere espletata solo a seguito della scadenza della stessa, includendo tra le sedi disponibili per il trasferimento, oltre a quelle di cui al precedente punto 1), anche le sedi non assegnate ovvero per le quali è stata revocata l'assegnazione nell'ambito del concorso.
5. Di **stabilire**, in coerenza al termine perentorio previsto dall'art. 1 della L.R. n. 10/2013 per l'apertura delle farmacie assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, che anche il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di "*Trasferimento farmacie soprannumerarie*" debba aprire la farmacia nel medesimo termine perentorio di sei mesi dall'assegnazione.
6. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere all'espletamento della procedura di "*Trasferimento farmacie soprannumerarie*", secondo criteri e modalità attuative stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento;
7. Di **prendere atto** che il documento tecnico di cui all'Allegato A, prevede tra l'altro, che ai fini dell'espletamento della procedura di trasferimento oggetto del presente provvedimento, la Regione provveda a nominare i componenti di apposita commissione esaminatrice, che dovrà essere composta come di seguito:
 - a) Presidente: Dirigente pro tempore della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia.

- b) N. 1 componente in rappresentanza ASL: da individuarsi tra i Direttori di struttura complessa farmaceutica territoriale in servizio presso le ASL provinciali della Regione Puglia.
- c) N. 1 componente in rappresentanza degli Ordini Professionali dei Farmacisti: da individuarsi a cura della Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia.
8. Di **dare atto** che ai componenti della Commissione Esaminatrice di cui al precedente punto non è dovuto alcun compenso e le eventuali spese di viaggio per la partecipazione alle attività della stessa sono a carico delle strutture di appartenenza.
9. Di **dare atto** che ai sensi di quanto stabilito dal Titolo III, art.12, comma1, lett.b), delle *“Linee di indirizzo per la nomina di rappresentanti della Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali”* approvate con D.G.R. 24/2017, ai fini della Nomina di componenti di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, comitati, commissioni e altri organismi collegiali con funzioni tecniche, consultive o amministrative è previsto che *“...nel caso si tratti invece di organismi interni alla Regione, la designazione e la nomina sono di competenza della Giunta regionale, che può, con deliberazione, demandare tale attività al responsabile della struttura amministrativa apicale competente per materia...”*.
10. Di **dare mandato**, conformemente alle previsioni della citata D.G.R. 24/2017 alla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di provvedere con propri atti alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente punto 7).
11. Di **dare mandato** alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di provvedere alle ulteriori azioni conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la notifica dello stesso alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma/Assofarm), agli Ordini professionali dei farmacisti, all'ANCI (e per il tramite ai Comuni della Regione Puglia) e alle ASL provinciali.
12. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE**

SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

**ALLEGATO "A"
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

FDA/DEL/2023/00005

Il presente allegato si compone di n. 7 pagine inclusa la presente copertina.

Il Dirigente della Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa

Paolo Stella



Documento firmato da:
Paolo Stella
27.02.2023 13:50:34 UTC

CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968)

1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Ogni anno dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni (da ultimarsi entro il mese di dicembre dell'anno precedente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma 2, della L. 475/1968), le Aziende Sanitarie Locali, provvedono a trasmettere, entro e non oltre il giorno 15 del mese di gennaio, al Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale alla Regione Puglia – Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa i dati relativi alle sedi farmaceutiche non sussidiate, ricadenti nei rispettivi Comuni del territorio competente, con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e, sulla base dei dati Istat aggiornati al 01 di gennaio dell'anno precedente, il numero delle sedi farmaceutiche che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione negli stessi Comuni, secondo il seguente schema:

Da compilarsi a cura dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle ASL e da trasmettere alla Regione entro il 15 gennaio di ogni anno dispari						
ASL	Comune (Indicare solo i Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti insistenti nel territorio di competenza della ASL, in cui risultano presenti farmacie soprannumerarie in base al criterio di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della L. 475/1968)	Num. abitanti Comune (dato Istat aggiornato al 01 Gennaio dell'anno precedente a quello di rilevazione)	Numero complessivo delle farmacie insistenti nel Comune (indicare sia le farmacie non sussidiate che quelle sussidiate)	Numero di farmacie soprannumerarie nel comune in base in base al criterio di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della L. 475/1968	Codice regionale Farmacia insistente nel Comune (indicare solo le farmacie non sussidiate)	Ragione sociale Farmacia insistente nel Comune (indicare solo le farmacie non sussidiate)
PROV___						

La Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie di cui sopra trasmesse dalle AA.SS.LL., oltre che degli atti di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie trasmessi dai comuni della regione, con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale, approva:

- a) l'elenco delle sedi farmaceutiche che, in base all'ultima revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, risultano di nuova istituzione o vacanti, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;

- b) l'elenco delle sedi farmaceutiche non assegnate e disponibili a seguito del precedente concorso ordinario e ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni, così come, in via transitoria, quelle non assegnate e disponibili a seguito del concorso straordinario e ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.
- c) l'elenco dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti con farmacie soprannumerarie.

Il suddetto atto dirigenziale regionale è pubblicato sul BURP e notificato alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni inseriti nell'elenco di cui al precedente punto c) e alle AA.SS.LL. provinciali.

2. AVVIO DELLA PROCEDURA

Qualora dall'adozione dell'atto di cui al precedente punto risultino comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti con farmacie soprannumerarie oltre che eventuali sedi farmaceutiche disponibili ai fini del trasferimento, la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale, con successivo atto dirigenziale, avvia la procedura di trasferimento prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968 mediante approvazione di specifico avviso con relativa modulistica di partecipazione.

Il suddetto atto dirigenziale, con allegato avviso, sarà pubblicato sul BURP e notificato alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 1, lett. c), e alle AA.SS.LL. provinciali.

3. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di trasferimento i titolari di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni indicati nell'elenco di cui al precedente punto 1 e riportato nell'avviso. La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I titolari di cui al punto 3, interessati al trasferimento, presentano domanda alla Regione entro l'intervallo temporale e secondo le modalità indicati nell'avviso (l'avviso specifica il termine iniziale e quello finale utili per la presentazione della domanda, nonché l'indirizzo PEC al quale deve essere inviata tutta la documentazione inerente la procedura di trasferimento in questione).

Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale, ovvero trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso, sono dichiarate irricevibili.

La domanda deve essere presentata tramite apposito modulo predisposto dalla Regione e allegato all'avviso.

Il titolare è tenuto a indicare la sede di interesse per il trasferimento. In caso siano disponibili più sedi il titolare può esprimere un'unica preferenza oppure può indicare più

sedi in ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). L'ordine di preferenza espresso in sede di domanda non potrà essere modificato.

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Regione, con atto dirigenziale della Direzione del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale, provvede a nominare i componenti della commissione esaminatrice, che dovrà essere composta come di seguito:

- a) Presidente: Dirigente pro tempore della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia;
- b) N. 1 componente in rappresentanza ASL: da individuarsi tra i Direttori di struttura complessa farmaceutica territoriale in servizio presso le AA.SS.LL. provinciali della Regione Puglia;
- c) N. 1 componente in rappresentanza degli Ordini Professionali dei Farmacisti: da individuarsi a cura della Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte dell'istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Punti per rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune:

- inferiore a 950 abitanti: 15 punti
- da 951 a 1.000 abitanti: 14 punti
- da 1.001 a 1.050 abitanti: 13 punti
- da 1.051 a 1.100 abitanti: 12 punti
- da 1.101 a 1.150 abitanti: 11 punti
- da 1.151 a 1.200 abitanti: 10 punti
- da 1.201 a 1.250 abitanti: 9 punti
- da 1.251 a 1.300 abitanti: 8 punti
- da 1.301 a 1.350 abitanti: 7 punti
- da 1.351 a 1.400 abitanti: 6 punti
- da 1.401 a 1.450 abitanti: 5 punti
- da 1.451 a 1.500 abitanti: 4 punti
- da 1.501 a 1.550 abitanti: 3 punti
- da 1.551 a 1.600 abitanti: 2 punti
- da 1.601 a 1.650 abitanti: 1 punto
- superiore a 1.650 abitanti: 0 punti.

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento (faranno fede a tal fine la data e l'orario di ricezione della PEC).

La commissione, sulla base delle istanze di trasferimento pervenute e dei criteri di assegnazione del punteggio di cui sopra, redige la graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti alla procedura di trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

Le attività di segreteria sono garantite dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia.

La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli, anche a campione, finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione da parte dei partecipanti alla procedura di trasferimento.

6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Regione, con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa-Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale, approva la graduatoria dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati nome, cognome o ragione sociale e numero di protocollo assegnato alla domanda.

Il suddetto atto dirigenziale regionale, con allegata la graduatoria, sarà pubblicato sul BURP e notificato alle Associazioni di categoria delle farmacie private convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 1, lett. c), e alle AA.SS.LL. provinciali.

La suddetta graduatoria riporterà anche l'elenco delle istanze non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto valutate irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti.

7. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria, la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale trasmette comunicazione PEC proponendo, per il trasferimento, la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla data della comunicazione PEC di cui sopra, il titolare a cui è stata trasmessa la proposta di assegnazione dovrà comunicare alla Regione, con analoga modalità, l'accettazione o meno della proposta di trasferimento;
- l'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui sopra equivale a non accettazione della proposta di assegnazione; in tal caso, il titolare sarà escluso dalla graduatoria e la sede sarà proposta in assegnazione con analoga modalità al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine utile di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte per l'assegnazione, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate ovvero non opzionate in ordine di preferenza da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili;

- la graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate, con le modalità di cui sopra, tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa;
- le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun titolare partecipante alla procedura di trasferimento, le sedi non accettate da alcun titolare a seguito dello scorrimento della graduatoria, nonché quelle per le quali sia stata revocata l'assegnazione per il mancato rispetto delle condizioni a pena decadenza di cui al successivo punto 8, lett. a) e b), saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

8. TRASFERIMENTO DEL TITOLARE

La Regione, con atto dirigenziale della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale, assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, secondo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a 1 (uno) nei comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 (due) nei comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e, dalla data di notifica, decorrono, pena la decadenza dall'assegnazione:

- a) 30 giorni, entro i quali il titolare assegnatario dovrà trasmettere alla Regione a mezzo PEC
 - la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa *una tantum*, pari a 5.000 euro, di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968;
 - gli estremi completi del locale (Comune, via e numero civico) presso cui dovrà essere trasferita la sede farmaceutica.

- b) 6 (sei) mesi per l'apertura della farmacia nella sede accettata.

Il provvedimento di assegnazione è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento, e ai Servizi Farmaceutici delle relative AA.SS.LL. per i provvedimenti di rispettiva competenza, oltre che agli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.

I sei mesi previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, utili al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al

Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

Affinché il trasferimento si perfezioni, il titolare assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia, tuttavia, non comporta l'automatica e immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento. Tanto alla luce del fatto che il titolare porta già con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" di cui era titolare limitandosi a spostarla dalla sede *dalla quale* si trasferisce alla sede *in cui* si trasferisce.

Al fine di consentire che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata, il Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria adotta il provvedimento di decadenza conseguente alla rinuncia concordando la tempistica con il titolare che si trasferisce.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

8. CONTROLLI

Qualora in qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante posta elettronica certificata (PEC). I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella PEC e a comunicare alla Regione ogni eventuale variazione di indirizzo PEC.